

**DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E TASSAZIONE DEI DIVIDENDI
ESTERI: ESCLUSA LA POSSIBILITÀ DI MODIFICA DELLA SCELTA
DOPO LA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ.**

- Sentenza del 24/12/2025, n. 206 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo
- Giud. Mon. Macagno

Composizione

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 385 DICHIARAZIONE ANNUALE -
IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE.

Contestazione di violazione - Dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma
8, del d.P.R. 22/07/1998, n. 322 - Ammissibilità - Esclusione

Massima

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è esclusa la possibilità del contribuente che ha ricevuto una comunicazione di irregolarità *ex art. 36 d.P.R. 29/09/1973, n. 600* di presentare una dichiarazione integrativa *ex art. 2, comma 8, d.P.R. 22/07/1998, n. 322* per optare per la tassazione ordinaria dei dividendi esteri percepiti senza intermediazione, così modificando la precedente scelta inserita in dichiarazione di applicare la tassazione separata. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che la correzione successiva alla contestazione si risolverebbe in una inammissibile elusione delle sanzioni).

Rif. Normativi

- d.P.R. 22/07/1998, n. 322, art. 2
- d.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 36

Conformità

- Cass., Sez. 5, n. 11488 del 29/04/2024
- Cass., Sez. 5, n. 5398 del 04/04/2012

Anno pubb.

- 2025

